

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4327

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1999

—————

Istituzione della provincia di Chiavari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accogliendo le molteplici istanze provenienti dalle singole realtà locali, conferiva al Governo una delega ad adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero entro il 13 giugno 1992), i decreti legislativi relativi alla istituzione di nuove province. La delega, nella fattispecie, aveva un ambito operativo circoscritto alle proposte di istituzione di nuove province per le quali fosse già intervenuto il parere favorevole della regione e per quelle il cui *iter* fosse già avviato da parte dei comuni interessati. La delega fu esercitata per le province rientranti nel primo caso e non per le altre, nonostante le ripetute proroghe del termine per l'esercizio della delega stessa.

In merito alle varie proposte di istituzione della provincia di Chiavari, le maggiori resistenze vertevano sulla entità numerica delle popolazioni inserite nel territorio individuato dalle varie proposte, non superiore alle 180.000 unità e, quindi, troppo esigua per una nuova provincia.

A questo riguardo, appare opportuno evidenziare che alcune province con molti meno abitanti sono state istituite dai decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 142 del 1990.

Inoltre, con la legge 3 agosto 1999, n. 265, dopo una lunga ostilità nei confronti dell'istituzione-provincia, è stato rilanciato il ruolo di un ente locale intermedio tra la regione ed il comune, con un paniere di competenze proprie sempre maggiore e con la prospettiva di ricevere ampie deleghe da parte delle regioni.

In questo nuovo contesto occorre prendere in esame quelle realtà territoriali dove le popolazioni residenti hanno avuto già occasione di pronunciarsi in merito alla appartenenza

ad una nuova provincia che raccolga un tessuto storico, culturale, economico e sociale sotto un'unica realtà amministrativa.

Nel caso in esame, l'istituzione della provincia di Chiavari è stata oggetto di altre proposte di legge, anche nelle precedenti legislature, senza, tuttavia, che si sia riusciti a dare adeguata soddisfazione alle richieste di autonomia amministrativa.

A ciò si aggiunga che l'istituzione della Città metropolitana di Genova con l'esclusione dei comuni del Tigullio accentua l'esigenza di creare una realtà amministrativa quale la provincia di Chiavari per meglio rispondere al nuovo assetto amministrativo.

La città di Chiavari già svolge un ruolo di grande importanza nell'ampio comprensorio del Tigullio essendo sede di importanti istituzioni ed uffici nel settore amministrativo, scolastico, giudiziario, economico, politico, sociale, culturale e religioso e l'adesione di molti comuni circoscrivibili dimostra il riconoscimento della città di Chiavari come naturale «capoluogo», pur auspicando l'applicazione di un modello amministrativo della nuova provincia che raccolga uno spirito di decentramento orizzontale con il coinvolgimento di altre importanti realtà locali del Tigullio.

La norma regionale che ha recepito il divieto di costituzione di nuove province con una popolazione inferiore a 200.000 abitanti consente tuttavia una deroga laddove «ricorrono obiettive ragioni giustificative».

La volontà espressa, in diversi modi ed occasioni, dai singoli comuni, dalla stessa provincia di Genova e dalla regione Liguria, associata, come detto, all'omogeneità del territorio e all'integrazione esistente a livello economico, amministrativo, sociale e culturale, rappresentano una valida giustificazione alla applicazione della deroga al limite suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Chiavari nell'ambito della regione Liguria.

2. La provincia di Chiavari, con capoluogo Chiavari, comprende i comuni di: Borzonasca, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Deiva Marina, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Tribogna, Varese Ligure, Zoagli.

Art. 2.

1. L'elezione dei nuovi organi della provincia si svolge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla elezione dei nuovi organi provinciali i provvedimenti necessari per consentire l'istituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Liguria.

3. Il commissario di cui al comma 2, d'intesa con la regione Liguria e sentite le province di Genova e La Spezia, provvede alla ripartizione delle risorse umane e patrimoniali tra le province di Genova, La Spezia e Chiavari.

Art. 3.

1. Fino alla data delle elezioni dei nuovi organi provinciali di Chiavari, le province

di Genova e La Spezia continuano ad esercitare le funzioni amministrative nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari all'organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato nella nuova provincia di Chiavari.

2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale.